



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente Legge Costituzionale approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 22 settembre 2025 con 41 voti favorevoli:

LEGGE COSTITUZIONALE 26 settembre 2025 n.2

INNO UFFICIALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO – MODIFICA ALLA LEGGE 8 LUGLIO 1974 N. 59 – DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DEI CITTADINI E DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DELL'ORDINAMENTO SAMMARINESE E SUCCESSIVE MODIFICHE

Art. 1

(Modifica dell'articolo-2 bis della Legge 8 luglio 1974 n.59)

1. L'articolo 2-bis della Legge 8 luglio 1974 n. 59, è così sostituito:

“Art. 2-bis

(Bandiera, stemma ed inno ufficiali)

1. La bandiera della Repubblica di San Marino è composta da due campi, divisi in orizzontale, in alto bianco, in basso azzurro, al cui centro figura lo stemma ufficiale.
2. Lo stemma ufficiale della Repubblica è sormontato da corona chiusa, simbolo di sovranità. Lo scudo ha il campo azzurro, tre monti di verde, le torri d'argento, finestrate, merlate e distinte in nero, ciminate di penne di struzzo d'argento. Lo scudo è ornato da due rami verdi e decussati sotto la punta dello scudo, uno di alloro, l'altro di quercia, fruttati d'oro. Su nastro d'argento il motto LIBERTAS in caratteri capitali di nero.
3. L'inno ufficiale della Repubblica è intitolato “Terra di Libertà” ed è definito per gli aspetti testuali, tecnici e musicali da apposita Legge ordinaria.”.

Art. 2
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 26 settembre 2025/1725 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Denise Bronzetti – Italo Righi

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Andrea Belluzzi